

delle corporazioni, accerta la necessità della spesa e determina l'ammontare di essa, da fronteggiarsi con la percezione dei contributi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei assicurare l'onorevole camerata Giunta che, quanto ai contributi, che devono essere sempre autorizzati non solo dal Ministero dell'agricoltura ma di accordo col Ministero delle finanze, la unificazione rappresenta un vantaggio ed una semplificazione. Sono certo che dal punto di vista fiscale — diciamo così — le organizzazioni unitarie costeranno molto meno di quelle separate e moltiplicate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7 testè letto.

(*È approvato*).

Procediamo all'esame degli altri articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

#### ART. 8.

Fatta eccezione per i consorzi disciplinati dalle leggi sulla bonifica integrale, le funzioni dei consorzi ed in genere degli enti pubblici istituiti per la difesa e l'incremento delle coltivazioni, saranno assunte dai Consorzi provinciali dall'agricoltura entro un semestre dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

#### ART. 9.

Spetta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, di stabilire, nei casi dubbi, gli Enti che sono soggetti alle disposizioni del precedente articolo e di risolvere le controversie alle quali dia luogo il trapasso delle funzioni.

Il Consorzio provinciale succede ai Consorzi ed in generale agli Enti dei quali assume le funzioni e gli impegni esistenti, in conformità delle leggi vigenti, che sono trasferiti alle rispettive sezioni.

(*È approvato*).

#### ART. 10.

I Consorzi provinciali dell'agricoltura sono riuniti in una Federazione nazionale alle cui spese si provvede con quote a carico dei Consorzi federati.

La Federazione avrà sede in Roma e sarà distinta in settori aventi, come la Federazione stessa, ciascuno personalità giuridica, corrispondenti ai vari rami di attività esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali. La presidenza della Federazione sarà affidata ad un presidente assistito da un vice-presidente e dai presidenti e dai vice-presidenti di ciascun settore.

Il presidente della Federazione sarà il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e il vice-presidente il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I presidenti e i vice-presidenti di ciascun settore saranno scelti fra i datori di lavoro i primi e i prestatori d'opera i secondi.

Lo statuto della Federazione sarà formato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze e con quello delle corporazioni, sentite le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, e sarà sottoposto alla ratifica del Comitato corporativo centrale.

La Federazione nazionale succede alle Federazioni nazionali esistenti delle quali assume le funzioni e gli impegni che sono trasferiti ai rispettivi settori.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato dagli onorevoli camerati Michelini di San Martino, Gennaioli, Parodi, Agodi, Baraldi, Vezzani, Giunti Pietro, Serpieri, Angelini, Biggini il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole « sentite le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura » aggiungere le parole « ed il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ».

Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAPRI-CRUCIANI, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 10 con l'emendamento accettato dal Governo e dalla Commissione, ed approvato dalla Camera.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.